



Scuola d'Immersione

STATUTO

Approvato dall'Assemblea il 13 dicembre 2004

STATUTO DEL "C.S.T." CIRCOLO SOMMOZZATORI TRIESTE

Art. 1

Costituzione, denominazione e durata dell'Associazione

È costituita, a norma dell'art. 36 del codice civile, l'associazione denominata C.S.T. - Circolo Sommozzatori Trieste – Associazione sportiva dilettantistica.

La durata dell'Associazione è illimitata e comunque sino al sopraggiungere dell'impossibilità di perseguire legittimamente i suoi scopi.

Art. 2

Sede dell'Associazione

La sede dell'Associazione è stabilita in Trieste, Via Mascagni 1/3.

Art. 3

Oggetto Sociale

L'Associazione è apolitica, democratica e senza fini di lucro e si propone di divulgare le tecniche dell'immersione subacquea e la loro pratica in sicurezza.

A tal fine, e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, potrà:

- organizzare corsi di addestramento all'immersione subacquea nelle sue varie forme e modalità;
- promuovere, nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, attività sportive, ricreative, scientifiche, culturali e naturalistiche connesse all'immersione subacquea;
- partecipare e/o organizzare manifestazioni sportive attinenti;
- partecipare a tutte le attività di volontariato e di protezione civile, così come stabilito dalle normative vigenti.

Vengono invece espressamente esclusi l'insegnamento delle tecniche di pesca e caccia subacquea e l'organizzazione di loro competizioni o la partecipazione ad esse in nome del C.S.T..

Per il raggiungimento dei suoi fini il C.S.T. potrà inoltre aderire e/o collaborare con enti ed istituzioni pubbliche e private, promuovendo presso i medesimi tutte le iniziative connesse con l'attività subacquea. Potrà altresì svolgere tutte quelle attività accessorie, in quanto integrative, connesse a quelle istituzionali sopra citate.

Art. 4

Affiliazione

Il C.S.T. si affilierà annualmente alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) impegnandosi al rispetto del suo Statuto, del suo Regolamento e delle disposizioni dei suoi Organi federali.

Art. 5

I Soci

Possono iscriversi al C.S.T., quali Soci Ordinari, tutti i cittadini italiani e stranieri.

Le domande di iscrizione vengono esposte all'albo per quindici giorni; il Consiglio Direttivo, considerata anche un'eventuale specifica e motivata opposizione da parte di uno o più soci, decide nel merito con giudizio esclusivo ed inappellabile. In caso di mancata opposizione o di mancato pronunciamento da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione, la domanda deve intendersi tacitamente accolta.

Il Socio è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la sua esclusione dall'Associazione.

Il Socio ha l'obbligo di onorare annualmente il canone sociale, nella misura stabilita dal Regolamento e/o dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento del canone associativo entro i termini stabiliti dal Regolamento o dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla qualifica di Socio.

Il Socio ha la facoltà di recedere liberamente dall'Associazione in qualunque momento, formalizzando la sua intenzione per iscritto; il recesso non comporta alcun diritto al rimborso del canone sociale, né alla liquidazione di eventuali quote di patrimonio.

In presenza di gravi motivi il Socio può essere escluso dall'Associazione con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo; il Socio escluso può opporsi al provvedimento mediante ricorso al Collegio dei Probiviri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge 14/12/2000 n°376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*", verranno immediatamente espulsi i soci che dovessero detenere o fare uso di sostanze atte a mettere in pericolo l'integrità psicofisica propria o altrui o rifiutarsi di sottoporsi a controlli antidoping.

Tra i Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo può nominare dei "Soci Benemeriti", i quali sono esonerati dal pagamento del canone sociale. I Soci Benemeriti sono equiparati a tutti gli altri effetti ai Soci Ordinari.

Tra i non iscritti all'Associazione, il Consiglio Direttivo può altresì nominare dei "Soci Onorari", i quali, non essendo tenuti al pagamento del canone sociale, non hanno diritto di voto nelle Assemblee, pur potendovi prender parte.

Art. 6

Gli Organi dell'Associazione

Tutti gli incarichi in seno all'Associazione sono svolti a titolo gratuito.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Non possono essere candidati alle cariche sociali i soci che ricoprono analoghi incarichi in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della F.I.P.S.A.S o in altri sodalizi che svogono attività prevalentemente subacquea.

Tutte le cariche hanno durata biennale e sono rinnovabili. Le elezioni vengono svolte di norma nel corso delle Assemblee Ordinarie chiamate ad approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.9 sulla composizione del Consiglio Direttivo, nel caso in cui venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, si provvede alla sua sostituzione con i primi candidati non eletti. Se ciò non fosse possibile o se a mancare fosse il Presidente, dovrà essere convocata una nuova Assemblea per l'elezione del membro mancante. Per non stravolgere la cadenza dei rinnovi delle cariche, i nuovi eletti resteranno in carica, salvo diverso pronunciamento dell'Assemblea, fino alla scadenza naturale di quelli che sono chiamati a sostituire.

Solo l'Assemblea può dichiarare decaduto o espellere un componente degli Organi sociali.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci

Sono membri effettivi dell'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci Ordinari maggiorenni in regola con il pagamento del canone sociale per l'anno solare in corso; possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci minorenni, eventualmente rappresentati dall'esercente la potestà.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso spedito per posta ordinaria o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, nonché, ad ogni effetto, mediante affissione all'albo entro lo stesso termine. La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno trenta minuti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto o per alzata di mano.

In apertura l'Assemblea elegge il suo Presidente ed il suo Segretario.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Presidente dell'Associazione, nomina i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; delibera inoltre sulla loro eventuale destituzione o espulsione.
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva gli indirizzi generali dell'attività proposti dal Consiglio Direttivo;

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Per quanto concerne le elezioni degli Organi sociali, si precisa che:

- le candidature sono considerate valide anche se presentate ad Assemblea iniziata, purché prima della votazione relativa;
- l'elezione del Presidente avviene prima di quella del Consiglio Direttivo esclusivamente tra coloro che si sono candidati e che sono in possesso dei requisiti richiesti;
- per l'elezione del Presidente ogni elettore può esprimere una sola preferenza;
- qualora i candidati alla presidenza ottengano parità di voti, si procederà al ballottaggio; in caso di nuova parità verrà eletto il candidato in possesso della maggiore anzianità continuativa di iscrizione all'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su iniziativa della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su istanza scritta allo stesso di almeno un quinto dei membri effettivi con diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- approva le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti con diritto di voto.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità, amministrativa o giudiziaria, e di fronte ai terzi.

In virtù del carattere prevalentemente didattico dell'Associazione, sancito dall'art.3, il Presidente deve essere un Socio con almeno tre anni di anzianità continuativa ed essere in possesso di un brevetto F.I.P.S.A.S. di istruttore.

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea.

In caso di assenza, di temporaneo impedimento, di dimissioni o di morte del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art.6, nelle sole ipotesi di dimissioni o di morte, il Consiglio Direttivo dovrà convocare quanto prima l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di norma da sette membri; in carenza di candidati sono ammesse composizioni fino ad un minimo di tre membri. I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci Ordinari con almeno un anno di anzianità continuativa. In ossequio agli scopi prettamente didattici dell'Associazione, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, Presidente compreso, deve appartenere al Corpo Insegnante del Circolo; a tal fine si precisa che fanno parte del Corpo Insegnante tutti i soci muniti di brevetto F.I.P.S.A.S. di Istruttore o di Aiuto-istruttore.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea. Ogni elettore può indicare fino ad un massimo di sei preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere; fatti salvi i criteri definiti nel comma precedente, vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni e comunque, in regime di *prorogatio* fino all'elezione del nuovo.

Ai sensi dell'art.6, qualora venisse a mancare un Consigliere o la maggioranza dei membri facenti parte del Corpo Insegnante, il Consiglio Direttivo verrà automaticamente reintegrato, nel rispetto della composizione prevista dal primo comma del presente articolo e sino alla sua naturale scadenza, con i primi candidati non eletti nel corso dell'ultima elezione. Qualora ciò non fosse possibile e non si riuscisse a garantire il numero minimo di tre componenti, il Consiglio Direttivo dovrà convocare quanto prima l'Assemblea dei Soci per effettuare nuove elezioni, mantenendo nel frattempo i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.8 in relazione all'elezione del Presidente, all'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Economo; tali cariche sono tra loro cumulabili.

- Il Vicepresidente, essendo tenuto a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento, deve appartenere al Corpo Insegnante del Circolo.
- Il Segretario ha il compito di tenere il libro dei Soci, di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché di curare tutti gli atti di segreteria dell'Associazione.
- Il Tesoriere ha in consegna la cassa, cura la riscossione dei canoni sociali, provvede ai pagamenti su mandato del Presidente e registra tutte le entrate e le uscite sull'apposito libro cassa.
- L'Economo amministra il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione, cassa esclusa, tenendo aggiornato l'inventario.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle modalità di funzionamento dell'Associazione e di espletamento delle attività in attuazione degli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le modifiche statutarie;
- redigere e modificare il Regolamento, nel rispetto dello spirito e della lettera dello Statuto, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo degli esercizi corrispondenti all'anno solare, corredandoli da una relazione tecnico-morale sull'andamento della gestione e sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di rinnovo delle cariche, il nuovo Consiglio Direttivo dovrà presentare il bilancio preventivo per il nuovo esercizio entro trenta giorni dal suo insediamento; nella predisposizione del bilancio consuntivo annuale dovrà essere evidenziato l'ammontare dei beni, dei contributi o dei lasciti ricevuti dall'Associazione nel corso dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- nominare i Soci Benemeriti e i Soci Onorari;
- deliberare l'ammontare del canone sociale;
- deliberare sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle permutate dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- autorizzare e compiere operazioni presso gli istituti di credito, compresa l'apertura di conti correnti allo scoperto, la richiesta di sovvenzioni e mutui, la cessione, l'accettazione, l'emissione e lo sconto di quietanze, crediti ed effetti cambiari in genere;
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- conferire procure sia generali, sia speciali;
- nominare il Direttore Didattico;
- nominare il responsabile per le attività di Protezione Civile.

Il Direttore Didattico ed il responsabile della Protezione Civile mantengono la loro carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

All'occorrenza il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Soci "fiduciari", cui demandare compiti specifici.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci Ordinari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la corrispondenza e la correttezza delle scritture contabili dell'Associazione e, in occasione dell'approvazione annuale del bilancio consuntivo, di relazionare in merito all'Assemblea dei Soci.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Art. 11

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari con almeno tre anni di anzianità continuativa e venticinque di età.

Il Collegio dei Probiviri giudica in modo inappellabile, secondo equità, giustizia ed amichevole composizione, ogni controversia che possa sorgere tra i Soci o tra questi e gli Organi del Circolo o tra gli Organi stessi. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento del canone, può esprimere anche pareri su questioni di altro genere.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Art. 12

Il Direttore Didattico e la Commissione Didattica

Il Direttore Didattico viene nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Corpo Insegnante del Circolo e preferibilmente al di fuori dei suoi membri, tra i Soci con più di tre anni di anzianità continuativa ed in possesso del brevetto F.I.P.S.A.S. di Istruttore preferibilmente almeno di secondo grado.

Il Direttore Didattico resta in carica fino a revoca del suo mandato da parte del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Didattico può farsi coadiuvare da altri due Soci, scelti a sua discrezione fra quelli in possesso di un brevetto F.I.P.S.A.S. di Istruttore, costituendo la Commissione Didattica.

I compiti del Direttore Didattico e, ove costituita, della Commissione Didattica sono inerenti al puro insegnamento; in particolare ha il compito di:

- coordinare l'attività didattica del Circolo nel rispetto delle normative F.I.P.S.A.S.;
- definire le tecniche di insegnamento;
- verificare le capacità didattiche del Corpo Insegnante e provvedere al suo aggiornamento;
- assumere i criteri di ammissione ai corsi ed alle prove d'esame per gli avanzamenti di grado.

Il Direttore Didattico mantiene i contatti con la Direzione Didattica Provinciale e con il Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Direttore Didattico sono assunte di concerto con il Consiglio Direttivo, che è chiamato ad esprimere un parere non vincolante.

Art. 13

Il Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai canoni sociali;
- dai contributi alle spese sostenute per l'organizzazione di particolari iniziative sociali, quali corsi di istruzione e di perfezionamento, competizioni sportive, gite e consimili;
- dai contributi di enti pubblici e dai finanziamenti dello Stato o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- dai contributi volontari di soci o di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da depositi bancari e postali;
- da titoli di credito;
- da crediti vari esigibili;
- da entrate derivanti da attività commerciali produttive e marginali, quali ricavi di manifestazioni varie e dall'attività didattica;
- da beni mobili ed immobili di proprietà.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con il divieto assoluto di distribuirli anche in modo indiretto tra i Soci.

A norma dell'art.10, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 460/97, in caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale a fini sportivi.

Art. 14

Scioglimento dell'Associazione

Qualora venisse riscontrata l'impossibilità di perseguire i fini sociali, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore.

Il liquidatore è tenuto a predisporre, entro un mese dalla nomina, un bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel quale sarà evidenziato dettagliatamente il patrimonio da devolvere a norma dell'art.13 del presente statuto.

Art. 15

Il Regolamento

Il Regolamento disciplina in dettaglio l'attività dell'Associazione, al fine di permettere l'esecuzione dei principi enunciati dal presente Statuto.

Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Le successive modifiche o integrazioni apportate dal Consiglio Direttivo si intendono portate a conoscenza dei Soci mediante l'esposizione all'albo sociale e sono di norma immediatamente esecutive; esse verranno comunque portate all'approvazione dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Proposte di modifica o di integrazione al Regolamento potranno essere avanzate anche da un minimo di un quinto dei Soci Ordinari, i quali le presenteranno al Consiglio Direttivo che le valuterà discrezionalmente prima di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.

Art.16

Modifiche allo Statuto

Spetta esclusivamente all'Assemblea, riunita in sessione straordinaria, deliberare su eventuali proposte di modifiche od integrazioni del presente Statuto.

Le proposte possono essere avanzate:

- dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure
- da almeno un quinto dei Soci Ordinari a mezzo istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo.

Il testo completo delle proposte di modifica statutaria deve rimanere esposto all'albo sociale, accanto allo statuto in vigore, per almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la sua approvazione.

Art. 17

Richiamo di norme

Per quanto non compreso nel presente Statuto e nel Regolamento si fa richiamo alle vigenti norme di legge, nonché alle vigenti normative della F.I.P.S.A.S..

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Trieste, 13 dicembre 2004